

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 24/C N. 25/C (2000-2001)

Riunioni del

22 marzo 2001
29 marzo 2001

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 24/C - RIUNIONE DEL 22 MARZO 2001**

- 1 - APPELLI DELLA S.S. POTENZA PICENA E DEL SIG. CARESTIA FRANCO AVVERSO DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA DEL TORNEO VELOX ALLIEVI SANGIUSTESE CALCIO/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998, DI CUI AL COM. UFF. N. 26 DELL'11.1.2001 (AMMENDA DI LIRE 3.000.000 A S.S. POTENZA PICENA E SANGIUSTESE CALCIO; INIBIZIONE PER ANNI 3 AI SIGG.RI CARESTIA FRANCO, DIRIGENTE S.S. POTENZA PICENA, MANCINELLI FLORINDO, DIRIGENTE SANGIUSTESE CALCIO E SAGRINI COSTANTINO, ALLENATORE SANGIUSTESE CALCIO)**

- 2 - APPELLI DELLA S.C. SANGIUSTESE CALCIO E DEI SIGG.RI MANCINELLI FLORINDO E SAGRINI COSTANTINO AVVERSO DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA DEL TORNEO VELOX ALLIEVI SANGIUSTESE CALCIO/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998, DI CUI AL COM. UFF. N. 26 DELL'11.1.2001 (AMMENDA DI LIRE 3.000.000 A S.S. POTENZA PICENA E SANGIUSTESE CALCIO; INIBIZIONE PER ANNI 3 AI SIGG.RI CARESTIA FRANCO, DIRIGENTE S.S. POTENZA PICENA, MANCINELLI FLORINDO, DIRIGENTE SANGIUSTESE CALCIO E SAGRINI COSTANTINO, ALLENATORE SANGIUSTESE CALCIO)**

Il Procuratore Federale in data 5.2.1999 deferiva avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, Mancinelli Florindo, dirigente della Sangiustese Calcio, Costantino Sagrini, allenatore della stessa società, Carestia Franco, dirigente della S.S. Potenza Picena, nonché la Sangiustese Calcio e la S.S. Potenza Picena, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per un'ipotesi di illecito sportivo, previsto dall'art. 2 comma 1 C.G.S., in relazione alla gara Sangiustese/Potenza Picena del 27.4.1998, disputata nell'ambito di un torneo regionale per Allievi organizzato dal Comitato Regionale Marche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 42 del 22 aprile 1999, ritenuta la propria competenza funzionale, trattandosi di procedimento per illecito sportivo, infliggeva ai dirigenti delle due società la sanzione della inibizione per anni tre e alle società la sanzione dell'ammenda di lire 3.000.000 ciascuna.

Avverso la decisione proponevano appello, con distinti atti, la Società Sangiustese Calcio e la S.S. Potenza Picena, nonché Carestia Franco, Mancinelli Florindo e Sagrini Costantino.

La C.A.F., con decisione pubblicata sul C.U. n. 20/C - Riunione del 27.1.2000, riuniti gli appelli, dichiarava la nullità del procedimento avanti alla Commissione Disciplinare per violazione dell'art. 30 n. 2 C.G.S..

A seguito di nuovo deferimento in data 22.2.2000 del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare, dopo avere sospeso il procedimento in attesa delle motivazioni della C.A.F. nella riunione dell'8.5.2000, con decisione pubblicata sul C.U. n. 26 dell'11 gennaio 2001, infliggeva a Mancinelli Florindo, Sagrini Costantino e Carestia Franco la sanzione dell'inibizione per tre anni ciascuno e alle Società Sangiustese Calcio e S.S. Potenza Picena la sanzione dell'ammenda di L. 3.000.000 ciascuna.

Avverso quest'ultima decisione proponevano appello, con distinti atti, la Società Sangiustese Calcio e la Società Potenza Picena, nonché Carestia Franco, Mancinelli Florindo e Sagrini Costantino.

Gli appellanti, in via pregiudiziale, eccepivano la nullità del procedimento avanti alla Commissione Disciplinare per violazione dell'art. 30 n. 2 C.G.S., per mancata instaurazione del contraddittorio e per lesione del diritto di difesa degli incolpati e nel merito chiedevano il proscioglimento per insussistenza degli addebiti. La Società Potenza Picena e la Società Sangiustese, in via preliminare, eccepivano altresì la prescrizione dell'infrazione commessa, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, C.G.S..

I ricorsi devono essere riuniti per connessione oggettiva, concernendo gli stessi fatti di illecito sportivo.

Le eccezioni pregiudiziali di nullità del procedimento di primo grado sono fondate e vanno accolte.

La Commissione Disciplinare ha instaurato il procedimento nella riunione dell'8.5.2000 e in quella sede, ritenuto pregiudiziale prendere visione delle motivazioni della decisione della C.A.F. assunta nella riunione del 27.1.2000 e non ancora pubblicata, decideva di "sospendere" il procedimento.

Successivamente la Commissione Disciplinare, nella riunione dell'8.1.2001, senza disporre la convocazione delle parti e senza qualsiasi comunicazione alle parti stesse, "sciogliendo una riserva" mai formulata e comunque in assenza di un contraddittorio, emetteva la decisione impugnata.

Il procedimento è affetto da nullità assoluta per lesione del diritto di difesa degli incolpati, che dopo la sospensione, dovevano essere messi in grado di esporre le loro difese dopo aver conosciuto la decisione della C.A.F. sul precedente ricorso.

Il procedimento è affetto da nullità anche per altro e diverso profilo. Agli incolpati, infatti, non è stato notificato l'atto di contestazione degli addebiti, in violazione dell'art. 30 comma 2 C.G.S..

L'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che il Presidente della Commissione Disciplinare, una volta ricevuti gli atti, deve provvedere alla notificazione alle parti, a mezzo raccomandata, "dell'atto di contestazione degli addebiti" e all'avviso di convocazione per il giudizio.

Si tratta di due atti distinti. Il primo è costituito dall'avviso di convocazione, atto proprio del Presidente della Commissione Disciplinare. Il secondo è quello predisposto dal Procuratore Federale, contenente tutti gli elementi posti a fondamento dell'accusa e le prove richieste, che deve essere notificato per intero e non può essere riassunto per estratto nell'avviso di convocazione.

Nel caso in specie, la Commissione Disciplinare ha notificato agli incolpati unicamente l'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, riportando sommariamente gli addebiti che risultavano dall'atto di deferimento del Procuratore Federale. In violazione del disposto della norma citata è stata quindi omessa la notifica dell'intero atto di contestazione, contenente gli elementi di fatto che la Procura Federale poneva a fondamento dell'accusa e l'esito degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini.

L'omissione della notifica dell'intero atto di deferimento viola il diritto di difesa degli incolpati che non sono stati messi in condizione di conoscere compiutamente gli accertamenti svolti e i fatti posti a fondamento dell'incolpazione, con la conseguente nullità del procedimento di primo grado.

Essendo state violate le norme sul contraddittorio, la decisione impugnata deve essere annullata ai sensi dell'art. 27 comma 5 C.G.S. e gli atti devono essere rimessi alla Commissione Disciplinare per un nuovo esame del merito.

L'accoglimento delle eccezioni pregiudiziali preclude l'esame degli altri motivi di merito dei reclami.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dalla S.S. Potenza Picena di Potenza Picena (Macerata), dal Sig. Carestia Franco, dalla S.S. Sangiustese Calcio di Monte S. Giusto (Macerata), nonché dai Sigg.ri Mancinelli Florindo e Sagrini Costantino, annulla, ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche per la rinnovazione del procedimento. Ordina la restituzione delle relative tasse.

3 - APPELLO DELLA POL. LOREGGIA BIANCOROSSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LOREGGIA BIANCOROSSA/BUS MAR 94 DEL 16.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 29 del 17.1.2001)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, con decisione pubblicata sul C.U. n. 29 del 17 gennaio 2001, rigettava il reclamo proposto dalla Polisportiva Loreggia Biancorossa contro la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Padova, in relazione alla gara Loreggia Biancorossa/Bus Mar 94 del 16.2.2000.

Avverso tale decisione la Pol. Loreggia Biancorossa ha proposto appello, chiedendo la trasmissione degli atti ufficiali, ma non inviando i motivi a sostegno dell'impugnazione nei termini di cui all'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S..

L'appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra proposto dalla Pol. Loreggia Biancorossa di Loreggia (Padova) e dispone l'incameramento della relativa tassa.

4 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO DEL SIG. PIZZONI FAUSTO E DELLA POL. NUOVA FULGINIUM, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 E AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Umbria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 32 del 31.1.2001)

Con telegramma 9.2.2001 il Procuratore Federale preannunciava appello, richiedendo copia degli atti ufficiali, avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Umbria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 32 del 31 gennaio 2001, con la quale, in seguito di proprio deferimento, sono stati prosciolti il Sig. Pizzoni Fausto e la Pol. Nuova Fulginium.

Successivamente alla ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, con telegramma 1.3.2001, comunicava la rinuncia all'appello.

Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come in epigrafe proposto dal Procuratore Federale.

5 -RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.C. STERNATIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 17.6.2004 INFLITTA AL CALCIATORE GIANNUZZI LUIGI (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 6 del 3.8.1999)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica infliggeva al calciatore Giannuzzi Luigi dell'A.C. Sternatia la squalifica fino al 17.6.2004 per avere, al termine della gara disputatasi l'11.6.1999 tra la Scuola Cal-

cio Galatone e l'A.C. Sternatia, colpito l'arbitro con un violento calcio alla coscia destra procurandogli forte dolore.

La Società proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado, ma il gravame veniva dichiarato inammissibile perché inoltrato tardivamente e sprovvisto della tassa prescritta (Com. Uff. n. 6 del 3 agosto 1999).

Con atto spedito il 13 febbraio del corrente anno l'A.C. Sternatia ha avanzato ricorso per revocazione avverso la squalifica del calciatore, sostenendo la di lui estraneità all'aggressione denunciata dall'arbitro, da ascrivere invece ad altro tesserato, come sarebbe dimostrato dalla dichiarazione di questi e da altri documenti allegati all'istanza.

Osserva la C.A.F. che il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Ai fini dell'ammissibilità di un ricorso per revocazione è necessario che ricorra una delle cinque ipotesi elencate nell'art. 28 n. 1 C.G.S..

I casi di revocazione sono tassativamente indicati ed è facile rilevare che quanto denunciato dalla società ricorrente non rientra in alcuno di essi.

L'omesso esame di fatto decisivo (art. 28 n. 1 lettera d), ipotesi alla quale, pur senza esplicito richiamo, sembra fare riferimento la ricorrente, avrebbe potuto acquistare rilevanza solo se la mancata conoscenza del fatto fosse stata determinata da ragioni oggettive, e non già dall'inerzia della parte incolpata, come invece si sarebbe verificato nella circostanza.

Per la medesima ragione non può ricorrere l'ipotesi prevista dalla lettera c) dello stesso articolo 28, concernente la mancata presentazione di documenti influenti ai fini del decidere: la forza maggiore e l'impossibilità, come la stessa terminologia evidenzia, non possono che riguardare eventi imponderabili, sottratti alla volontà e alla disponibilità della parte, che nella fattispecie non ricorrono.

Dall'accertata inammissibilità del ricorso discende l'ordine di incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dall'A.C. Sternatia di Sternatia (Lecce) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - RICORSO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2001 INFLITTA AL SIG. BERCELLINO SILVINO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 24 del 21.12.2000)

Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 16 novembre 2000 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, in relazione alla gara Cossatese/Biella V. Lamarmora disputata l'11.11.2000 nell'ambito del Campionato Regionale Juniores, infliggeva al dirigente del Biella V. Lamarmora, Sig. Bercellino Silvino, l'inibizione, ai sensi dell'art. 9 n. 1 lettera e) C.G.S., fino al 31.12.2004, per essere entrato abusivamente nello spogliatoio dell'Arbitro e averlo quindi offeso e colpito più volte, tanto da costringerlo a ricorrere a cure ospedaliere per trauma alla regione zigomatica.

La Commissione Disciplinare, investita del ricorso interposto dalla Società, che sosteneva l'estraneità del proprio dirigente relativamente ai fatti contestatigli, riduceva la sanzione al 31.12.2001.

Questa decisione veniva impugnata dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. con richiesta di ripristino della punizione originariamente inflitta, ovvero di altra adeguata all'estrema gravità dell'episodio.

Il dirigente incolpato ha inoltrato memoria difensiva con la quale chiede il rigetto del gravame e "in via di impugnazione incidentale" l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare.

Premesso che tale impugnativa non è consentita dalle norme regolamentari, il Collegio rileva che l'appello del Commissario Straordinario è fondato.

Il Direttore di gara ha descritto con precisione l'aggressione verbale e fisica subita; orbene, a fronte delle risultanze degli atti ufficiali appare incomprensibile la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare, secondo la quale non vi sarebbe prova del rapporto causale tra il comportamento del Bercellino e le conseguenze lesive lamentate dall'Arbitro e certificate dalla relazione in atti dell'Ospedale Giovanni Bosco di Torino.

Non occorre spendere parole per sottolineare le gravità dell'episodio: si tratta di aggressione all'arbitro messa in opera da un dirigente, che va pertanto adeguatamente sanzionato.

Valutate tutte le circostanze del caso pena congrua si appalesa quella indicata nel dispositivo che segue.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Commissario Straordinario della F.I.G.C., fissa al 16.11.2003 la sanzione dell'inibizione già inflitta dai primi giudici al Sig. Bercellino Silvano.

7 - APPELLO DELL'A.S. FOOTBALL CLUB S. AGNELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANISSIMI NON DISPUTATA S. AGNELLO/SPES DEL 28.12.2000

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 dell'1.2.2001)

Con decisione pubblicata nel C.U. n. 32 dell'11 gennaio 2001, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica disponeva la ripetizione della gara F.C. S. Agnello/Spes del Torneo Regionale Giovanissimi fascia B, non disputata il 28.12.2000 per causa di forza maggiore dedotte dal F.C. S. Agnello.

Proponeva reclamo il F.C. S. Agnello al Giudice Sportivo di 2° Grado contestando la validità della causa di forza maggiore e chiedendo la revisione della decisione presa dal Giudice Sportivo in data 11.1.2001, ma il detto reclamo veniva disatteso, come da C.U. n. 35 dell'1.2.2001.

Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione il F.C. S. Agnello reiterando le contestazioni già addotte in ordine alle motivazioni che avrebbe impedito alla S.C. Spes di presentarsi in campo.

Era dunque chiesto l'annullamento dell'impugnata delibera.

L'appello è inammissibile.

L'art. 55 N.O.I.F. prevede, infatti, che sui dedotti casi di forza maggiore decida, in prima istanza, il Giudice Sportivo e, in seconda e definitiva, la Commissione Disciplinare (nel caso in esame, il Giudice Sportivo di 2° Grado). Ne consegue che non è più ricorribile la decisione di seconda istanza e che questa C.A.F. non ha titolo a deliberare in merito.

Alla dichiarata inammissibilità dell'appello segue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 55 n. 2 delle N.O.I.F., l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Football Club S. Agnello di Sant'Agnello (Napoli) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

8 - APPELLO DELLA S.S. STELLA AZZURRA DROSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STELLA AZZURRA DROSI/CAMPO CALABRO DEL 21.1.2001

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 73 del 13.2.2001)

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 73 del 12 febbraio 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria rigettava il reclamo interposto dalla S.S. Stella Azzurra Drosi avverso la regolarità della gara Stella Azzurra Drosi/Campo Calabro, dispu-

tata il 21.1.2001 per il Campionato di 3ª Categoria, avendo rilevato che l'atto era stato sottoscritto da dirigente non investito della rappresentanza della società.

Avverso tale delibera si appella ora a questa Commissione la S.S. Stella Azzurra Drosi, non disconoscendo la carente legittimazione del reclamante, ma sottolineando la fondatezza delle proprie doglianze di merito.

L'appello non può essere accolto.

È pacifico che il sottoscrittore del reclamo - il semplice dirigente accompagnatore della squadra - non avesse la rappresentanza sociale neppure per delega e che quindi il reclamo stesso fosse inammissibile. Inammissibilità non più sanabile, secondo la regola di valore generale contenuta dall'art. 23 comma 10 C.G.S..

Deve dunque respingersi l'appello, con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Stella Azzurra Drosi di Rizziconi (Reggio Calabria) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

9 - RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL GIANO/CASALE DI TEANO DEL 5.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 45 del 29.12.2000)

Con ricorso in data 27.2.2001 il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha impugnato dinanzi questa C.A.F. la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 45 del 29 dicembre 2000, valevole per il Campionato di 2ª Categoria, proposto in relazione alla partecipazione del calciatore Integlia Quirino, nato il 29.9.1979, che, alla data della gara, non risultava tesserato per l'A.S. Real Giano.

Il rigetto veniva motivato sull'assunto che il calciatore in questione era tesserato a favore della Real Giano a far data dal 18.12.1999.

In sede di impugnazione l'appellante rileva come dalla documentazione agli atti dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale il calciatore Integlia Quirino, nato il 29.9.1979 risultava tesserato per l'U.S. Vairano Scalo a far data dal 5.10.1996.

Rileva, altresì, come l'Organo giudicante sia stato indotto in errore dall'aver preso in esame la documentazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento relativa a calciatore omonimo, nato però il 29.8.1979, effettivamente tesserato per l'A.S. Real Giano dal 18.12.1999.

Rileva, infine, come l'Integlia Quirino inserito nella distinta dell'A.S. Real Giano relativo alla gara in questione sia quello nato il 29.9.1979, tesserato per il Vairano Scalo, dal che ne fa conseguire che debbano trovare applicazione le sanzioni di cui all'art. 7 comma 5 lett. a) C.G.S..

Osserva il Collegio che l'assunto del Presidente della L.N.D. trova puntuale riscontro nella documentazione depositata in atti dal che resta confermata la circostanza della partecipazione alla gara in questione di calciatore in posizione irregolare, per cui l'impugnata decisione va annullata ed irrogata la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara all'A.S. Real Giano.

Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come in epigrafe proposto dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, annulla l'impugnata delibera, infliggendo all'A.S. Real Giano la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 25/C - RIUNIONE DEL 29 MARZO 2001

1 - APPELLI DEL PROCURATORE FEDERALE, DEL CALCIATORE FERRIGNO MASSIMILIANO E DEL CALCIO COMO AVVERSO DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE AGLI EPISODI VERIFICATISI DOPO LA GARA COMO/MODENA DEL 19.11.2000, DI CUI AL COM. UFF. N. 135/C DEL 31.1.2001 (Ferrigno Massimiliano, squalifica fino al 31.12.2003; Calcio Como, ammenda di L. 3.000.000)

Con atto del 28.11.2000 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il calciatore Ferrigno Massimiliano, tesserato dalla società Calcio Como, per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S.; la società veniva a sua volta deferita a titolo di responsabilità oggettiva.

Nell'atto di deferimento e in quello successivo di contestazione si addebitava al Ferrigno la condotta antiregolamentare così testualmente descritta: "dopo circa un'ora dal termine della gara Como-Modena del 19.11.2000, incrociando in un corridoio che collega la sala stampa con gli spogliatoi delle due squadre il calciatore avversario Bertolotti Francesco, lo aggrediva colpendolo con un violento pugno al viso, che lo faceva cadere rovinosamente per terra"; va aggiunto che al Bertolotti, subito soccorso e trasportato all'Ospedale di Lecco, veniva riscontrato un trauma cranico e stante la gravità delle lesioni cerebrali subite egli era immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico.

All'esito del dibattimento celebrato il 26 gennaio scorso la Commissione Disciplinare affermava la responsabilità del Ferrigno e gli infliggeva la squalifica fino a tutto il 31 dicembre 2003, mentre la società Calcio Como veniva sanzionata con l'ammenda di L. 3.000.000.

La decisione è stata impugnata tanto dagli incolpati che dal Procuratore Federale; per motivi di connessione si è preliminarmente disposta la riunione dei procedimenti.

Conviene prendere la mossa dall'appello del calciatore Ferrigno che investe la decisione sul punto riguardante l'affermazione della sua responsabilità, con richiesta di proscioglimento in forza dell'esimente della legittima difesa.

Occorre però esaminare preventivamente le questioni di rito che sono state sollevate nell'atto di appello.

In via pregiudiziale si è eccepita la nullità della decisione impugnata e dell'intero procedimento per difetto assoluto di giurisdizione e per violazione del combinato disposto dell'art. 30 comma 2 dello Statuto della F.I.G.C. e dell'art. 2 comma 8 di quello del C.O.N.I..

Si contesta in primo luogo la giurisdizione sportiva, in quanto la vicenda di che trattasi sarebbe estranea all'area di applicazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S.; si aggiunge che la pendenza del processo penale per lo stesso fatto avrebbe dovuto imporre la sospensione del procedimento disciplinare; si eccepisce, infine, la compressione e la violazione delle norme che garantiscono il diritto di difesa e il giusto procedimento, sia per l'impossibilità dell'inquisito di giovare degli accertamenti istruttori svolti in sede di istruttoria penale, sia per essere stata pronunciata condanna sulla base di deposizioni assunte in assenza di contraddittorio.

Ritiene il Collegio che le eccezioni non siano fondate.

In primo luogo, appare veramente arduo sostenere la mancanza di causalità tra l'accadimento per cui si procede e l'evento agonistico che lo ha preceduto. Ed invero, è rimasto accertato che nel corso del secondo tempo della partita, dopo un intervento del Direttore di gara per sanzionare un fallo, si accendeva tra i calciatori una mischia nel corso

della quale il Bertolotti era spintonato a terra dal Ferrigno, che per tale motivo veniva espulso su segnalazione dell'Assistente Arbitro: è logico attribuire a tale precedente scontro tra i due e alle conseguenze che ne derivarono la matrice di quanto successivamente ebbe a verificarsi.

La competenza degli organi disciplinari per la repressione degli atti violenti compiuti da tesserati nell'ambito dell'impianto sportivo, quando ancora gli atleti non hanno lasciato i locali (sala stampa, spogliatoi, ecc.) loro destinati, non può essere messa in dubbio; a identica conclusione deve pervenirsi per quel che riguarda l'indicazione della norma violata, che è appunto quella dettata dall'art. 1 comma 1 C.G.S., volta a consacrare il dovere del tesserato di mantenere nei rapporti di natura agonistica e sociale, in primo luogo nei confronti di altro tesserato, una condotta ispirata ai principi sportivi della lealtà e della correttezza.

Sui rapporti tra giurisdizione ordinaria e giudizio disciplinare il Collegio ritiene di dover ribadire il principio, più volte affermato, dell'autonomia dell'Ordinamento sportivo rispetto a quello statale, con la conseguenza che in sede disciplinare si possono liberamente valutare i fatti, secondo le procedure proprie delle regole dettate in maniera, prescindendo dall'incidenza di un eventuale, e futuro, processo penale riguardante gli stessi episodi.

Né può dirsi che nel giudizio disciplinare sia stato compresso, o comunque non garantito, il diritto di difesa, che anzi risulta essere stato esercitato con ampiezza di argomentazioni e con l'assistenza di valido difensore: è appena il caso di osservare che un esito difforme dalle aspettative della difesa non dimostra che sia venuta meno la garanzia del giusto procedimento.

Oltre le eccezioni di cui si è detto, formulate in via pregiudiziale, l'appellante Ferrigno ha chiesto in via preliminare la trasmissione degli atti alla Corte Federale per il giudizio di legittimità della norma dettata dall'art. 12 comma 2 C.G.S. nella parte in cui non consente, almeno in particolari casi, la sospensione della esecutività di una decisione ancora soggetta a impugnazione, e ciò anche alla luce dei principi espressi dalle sopra citate norme dello Statuto federale e di quello del C.O.N.I..

La richiesta non può essere accolta: a parere del Collegio, considerate le peculiarità del giudizio disciplinare sportivo, improntato a criteri di celerità e di pronta repressione delle infrazioni regolamentari, non sussiste alcun contrasto tra le norme volte a garantire il diritto di difesa o il giusto procedimento e le regole dettate in materia di esecuzione delle sanzioni, ovviamente successive alla decisione. Non si ravvisa, pertanto, la necessità di far luogo a giudizio di legittimità.

Nel merito, come sopra accennato, si è chiesto in principalità il proscioglimento dell'incolpato per avere agito in stato di legittima difesa: secondo la tesi difensiva, infatti, Bertolotti ebbe a colpire per primo l'avversario con un pugno, cui fece seguito in reazione quello infertogli da Ferrigno.

Tale assunto, già prospettato in primo grado e disatteso da quei giudici, non appare fondato.

Va sottolineato che nell'immediatezza del fatto i Collaboratori dell'Ufficio Indagini presenti sul posto ebbero modo di raccogliere le deposizioni delle persone che risultavano essere state testimoni dell'accaduto: il Sig. Livio Prada, collaboratore del Calcio Como, e la Sig.ra Cappellini Emilia, moglie del magazziniere della stessa squadra.

Il Prada rese una dichiarazione la stessa sera del 19 novembre e altra il giorno successivo.

Il contesto di tali dichiarazioni, rilasciate da persona che percorreva il corridoio alle spalle e a poca distanza dal Bertolotti, consente una precisa ricostruzione dell'evento. Prada notò Ferrigno che con passo veloce si immetteva nel corridoio, percorso in senso opposto dal Bertolotti, e giunto con lui a contatto, bisbigliando qualcosa, gli sferrava un

pugno al viso, provocandone la rovinosa caduta; aggiunse il teste che la Sig.ra Carla (Cappellini), ferma nell'atrio, gridò "Ferrigno cosa fai", che il calciatore si allontanò con passo spedito, che Bertolotti non aveva avuto il tempo di reagire e quindi non aveva esternato alcuna violenza ai danni di Ferrigno.

A sua volta la Sig.ra Cappellini, sentita il giorno 20 novembre, dopo avere precisato che la sua posizione (davanti l'atrio di ingresso del corridoio) le consentiva la completa visuale dei luoghi, dichiarò di avere osservato Ferrigno che con passo spedito si immetteva nel corridoio, percorso in direzione opposta da un calciatore del Modena: giunti i due a contatto Ferrigno sferrò un colpo con la mano destra all'avversario che cadde per terra senza alcuna possibilità di difesa e tanto meno di reazione.

Entrambi i testimoni hanno evidenziato con l'uso di termini inequivoci ("inaspettatamente" per il Prada, "all'improvviso", secondo la Cappellini) le modalità dell'aggressione subita da Bertolotti e hanno escluso qualsiasi preventivo atto offensivo da lui posto in essere.

Queste precise e concordanti risultanze non sono scalfite dalla versione fornita dal Sig. Claudio Sallusti, teste introdotto dalla difesa nel dibattito di primo grado, secondo il quale si sarebbe verificato tra i due calciatori che si fronteggiavano, senza pronunciare parola, uno scambio reciproco di colpi, definito "rapidissimo" e "velocissimo" (deposizione assunta nel dibattimento avanti la Disciplina).

Si noti in primo luogo che tale rappresentazione del fatto contrasta anche con quella fornita dal Ferrigno nell'interrogatorio reso al Sostituto Procuratore della Repubblica di Como (verbale a foglio 368 e segg., prodotto dalla difesa dall'interessato), secondo cui tra lui e Bertolotti, fermi nel corridoio, ci sarebbe stato uno scambio di battute e quindi di reciproci colpi, il tutto per la durata di una trentina di secondi.

A parte ciò, la versione fornita dal Sallusti, anche per le motivazioni sull'attendibilità del teste espresse dai primi giudici, che si condividono, non può alterare il convincimento raggiunto dal Collegio che i fatti si siano svolti così come narrato in modo concorde e nell'immediatezza dell'evento dal Prada e dalla Cappellini, entrambi posizionati in maniera tale (Prada alle spalle di Bertolotti e quindi con la visione di Ferrigno di fronte, Cappellini alle spalle di questi e col viso rivolto in direzione del corridoio e di Bertolotti) da poter osservare con precisione lo svolgimento dell'accaduto. Ha assicurato Prada (foglio 95) che gli aspetti della vicenda gli sono "rimasti impressi in maniera chiara nella mente": se, dunque, Bertolotti avesse colpito per primo Ferrigno egli lo avrebbe sicuramente notato e riferito. Lo stesso deve dirsi della Sig.ra Cappellini, la quale, precisato (foglio 100) che dalla sua posizione "aveva l'intera visuale del corridoio", ha reso dichiarazione conforme, escludendo il presunto scambio di pugni.

Le conclusioni sulla credibilità delle due testimonianze vanno confermate anche in presenza degli accertamenti (definiti "esperimento giudiziario" ai sensi dell'art. 391 bis del Codice di Procedura Penale) effettuati dalla difesa (verbale prodotto a foglio 42 e seguenti); a parte la considerazione che la peculiarità del procedimento disciplinare sportivo, già sopra ricordata, sconsiglia il richiamo a istituti e atti propri di altre procedure, sta di fatto che le dichiarazioni rese dai testi non vengono poste nel nulla dalla (supposta) ricostruzione, effettuata dalla difesa di Ferrigno, della posizione dei protagonisti al momento dell'evento.

Il convincimento testè espresso sulla dinamica dell'accaduto trova confortante elemento di conferma nel successivo atteggiamento di Ferrigno: raggiunti in sala stampa i compagni di squadra Lasalandra e Affatigato, egli non fece alcun accenno all'aggressione asseritamente subita, ma disse loro che aveva dato un pugno a Bertolotti e ne chiese la protezione temendo la reazione dei calciatori del Modena. Atteggiamento, questo, che mal si concilia con la versione difensiva successivamente architettata.

Per quanto riguarda, infine, il dato di generica costituito dalla presenza nel Ferrigno di un ematoma al labbro ritiene il Collegio di condividere la motivazione espressa

in proposito nella decisione della Commissione Disciplinare, da aversi qui per riportata e trascritta.

In forza delle considerazioni espresse va pertanto confermata la responsabilità di Ferrigno.

Sulla misura della sanzione, oggetto di impugnazione tanto da parte dell'incolpato che del Procuratore Federale, il Collegio è del parere di ritenere congrua e quindi confermare quella inflitta dalla Commissione Disciplinare.

Non possono essere accolte le motivazioni esplicitate nell'appello del Procuratore Federale.

In primo luogo le modalità del fatto inducono a ritenere che si sia trattato per Ferrigno di una condotta insorta all'improvviso ("raptus" la definisce la Commissione Disciplinare) alla vista dell'antagonista e nel ricordo di quanto si era verificato in campo, sicché sembra del tutto fuori luogo parlare di "premeditazione". Né può addebitarsi la "omissione di soccorso", circostanza che peraltro non ha formato oggetto di contestazione, perché risulta dagli atti che a Bertolotti, per sua fortuna, sono stati assicurati immediatamente i sussidi più idonei, sicché l'allontanamento di Ferrigno non ha per nulla compromesso la tempestività e l'efficacia degli interventi in aiuto dell'agredito. Da ultimo è di tutta evidenza che non possono giustificare il richiesto aggravamento di pena le altre circostanze dedotte nei motivi di appello del Procuratore Federale (pretesa sottrazione alle indagini e comportamento processuale), le quali rappresentano, invece, l'attuazione di legittime scelte difensive dell'incolpato.

La pena non può dunque essere aggravata, ma neppure ridotta come invoca Ferrigno.

Ben vero che le conseguenze della sua condotta non erano volute e, si dia per certo, neanche prevedibili, ma il richiamo a fatti di violenza verificatisi sul terreno di giuoco e alle sanzioni che di norma ne derivano non è conferente. In questo caso, infatti, a differenza di quanto può succedere in campo, si è trattato di aggressione proditoria, al di fuori del furore agonistico, con gravi conseguenze, tanto da segnare per Bertolotti la fine dell'attività agonistica.

Valutati tutti gli elementi del caso (natura, tempo e luogo dell'azione, gravità del danno) ritiene il Collegio che la squalifica fino al 31.12.2003 debba essere confermata.

Resta da esaminare l'appello del Calcio Como: la società, pur non negando il principio della responsabilità oggettiva ne contesta l'applicabilità per le caratteristiche e la collocazione temporale del fatto illecito commesso dal suo tesserato.

Il rilievo non è fondato.

Si è già avuto modo di osservare in tema di applicazione dell'art. 1 C.G.S. che sussiste un evidente rapporto di causalità tra l'evento e il precedente scontro sul campo di giuoco: l'atto violento si è consumato all'interno della struttura sportiva e quando erano ancora presenti i calciatori delle due squadre, di tal che deve ritenersi sussistente la responsabilità oggettiva della società che, a norma di regolamento, consegue in termini automatici a quella personale del tesserato colpevole dell'illecito.

La particolarità del caso ha peraltro suggerito ai primi giudici, una volta osservato il principio, di graduare la responsabilità della società in termini di sanzione, che in concreto risulta essere stata determinata in misura particolarmente contenuta e come tale insuscettibile della riduzione invocata in subordine dall'appellante.

Dal rigetto dei gravami proposti dal calciatore Ferrigno e dalla società Como consegue l'incameramento delle tasse rispettivamente versate.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal Procuratore Federale, dal calciatore Ferrigno Massimiliano e dal Calcio Como, li respinge e dispone l'incameramento delle tasse versate.

2 - APPELLO DELL'U.S. ZAGAROLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO GIOVANISSIMI ZAGAROLO/CAVESE DEL 7.1.2001 (Delibera del Giudice

Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 dell'1.2.2001)

L'U.S. Zagarolo propone appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata sul C.U. n. 29 dell'1 febbraio 2001 in relazione alla gara del Campionato Giovanissimi Zagarolo/Cavese del 17.1.2001.

L'appello è inammissibile.

La reclamante non ha inviato a mezzo raccomandata, contestualmente al reclamo, copia dei motivi alla controparte, in violazione del disposto di cui all'art. 23 n. 5 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla società controparte, l'appello come sopra proposto dall'U.S. Zagarolo di Zagarolo (Roma) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DEL REAL AVERSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTICI/REAL AVERSA DEL 6.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 56 del 15.2.2001)

La Società Real Aversa Calcio ha presentato reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 56 del 15 febbraio 2001, relativa alla gara Real Aversa/Portici del 6.1.2001.

Il reclamo risulta sottoscritto dal "dirigente" Lisbona Luciano che è, in effetti, il segretario, come risulta dalla domanda d'iscrizione della società depositata presso il Comitato Regionale, acquisita agli atti.

Al suddetto Sig. Lisbona non risulta nessuna delega rilasciata dal Presidente, onde il ricorso, non sottoscritto da persona legittimata, deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come innanzi proposto dalla società Real Aversa di Cesa (Caserta) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.

4 - APPELLO DEL COMPRENSORIO ALTO MESIMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COMPRENSORIO ALTO MESIMA/BOVALINESE DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 75 del 20.2.2001)

La Società Comprensorio Alto Mesima ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, di cui al C.U. n. 75 del 20 febbraio 2001, con la quale è stata irrogata all'attuale reclamante la punizione sportiva della perdita della gara Alto Mesima/Bovalinese del 28.1.2001.

Detta decisione è motivata dal fatto che alla gara stessa aveva partecipato per il Comprensorio Alto Mesima il calciatore La Tassa Cristian in posizione irregolare, perché non autorizzato ai sensi dell'art. 34 delle N.O.I.F..

Il ricorso risulta fondato in quanto l'autorizzazione al La Tassa è stata rilasciata fin dal 7.4.2000 e non dal 7.2.2001 come erroneamente ritenuto dalla Commissione Disciplinare. Tale circostanza risulta senza alcun dubbio dallo stralcio del Comunicato Ufficiale n. 90 del 12 aprile 2000 trasmesso dal Comitato Regionale Calabria ed acquisito agli atti.

Conseguentemente la decisione impugnata deve essere annullata con ripristino del risultato (1-1) conseguito sul campo.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dal Comprensorio Alto Mesima di Dinami (Vibo Valentia), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

5 - APPELLO F.C. POTENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POTENZA/NUOVA VIBONESE DEL 21.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 146 del 2.3.2001)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 146 del 2 marzo 2001, dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal F.C. Potenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo in merito alla gara Potenza/Nuova Vibonese del 21.1.2001, in quanto il ricorso non risultava sottoscritto dal soggetto che aveva i poteri di rappresentanza della Società, ma dall'Avv. Chiriaco Pantaleo, che nella gara in questione aveva rivestito il ruolo di dirigente accompagnatore.

Avverso tale decisione propone appello il F.C. Potenza, deducendo che il dirigente accompagnatore presente nella distinta della gara rientrava tra i soggetti legittimati a proporre reclamo ai sensi dell'art. 23 C.G.S..

Il reclamo è infondato e va rigettato.

Secondo il disposto di cui al 2° comma dell'art. 23 C.G.S., sono legittimati a proporre reclamo le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.

Sia dalla lettera che dalla ratio della norma risulta evidente che le società e i soggetti sopra indicati sono legittimati a proporre reclami in ordine allo svolgimento delle gare soltanto in quanto, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano un interesse diretto a proporre i reclami stessi (art. 23, 1° comma).

Invero, così come si sostiene nel reclamo di appello, anche il dirigente accompagnatore, iscritto nella distinta delle squadre che hanno partecipato all'incontro, al pari dei calciatori, dell'allenatore e del medico sociale, è legittimato a proporre ricorso per i fatti inerenti allo svolgimento della gara, ma solo in quanto titolare di un interesse diretto, che deriva esclusivamente da una sanzione o da un provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti.

Nel caso in specie, il F.C. Potenza ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare avverso la regolarità della gara Potenza/Nuova Vibonese, per errore tecnico commesso dal Direttore di gara. L'interesse diretto alla proposizione del reclamo è quindi esclusivamente della Società, che si ritiene lesa nel proprio diritto e, conseguentemente, legittimato a proporre il reclamo stesso era soltanto un soggetto che aveva i poteri di rappresentanza della società medesima.

Poiché il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo è stato proposto dal dirigente accompagnatore, che dal foglio di censimento non risulta avere il potere di rappresentanza del F.C. Potenza, il reclamo stesso doveva ritenersi inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Potenza di Potenza e dispone l'incameramento della relativa tassa.

6 - APPELLO DEL SIG. FOTI PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 3.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA INTERNAZIONALE/REGGINA DEL 10.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso La Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 332 del 2.3.2001)

Ha prodotto ricorso Foti Pasquale che, nella sua qualità di Presidente della Reggina Calcio, contesta la sussistenza dei presupposti di fatto utili a configurare la fattispecie ritenuta dal Giudice Sportivo prima e dalla Commissione Disciplinare dopo.

Deduce il Foti che la frase che ha formato oggetto d'incriminazione non avrebbe contenuti e finalità denigratorie in quanto profferita in un contesto più ampio e, quindi, nell'economia generale di un colloquio, per nulla vivace, che avrebbe caratterizzato l'incontro avuto con il Direttore di gara tra il primo ed il secondo tempo.

Su questo profilo ha richiamato l'attenzione di questa Commissione il difensore del Foti, sostenendo che il referto del Direttore di gara - il documento su cui il Giudice Sportivo ha espresso il proprio giudizio - avrebbe omesso di porre in evidenza che il discorso fra i due si sarebbe protratto per circa venticinque minuti in un clima non compatibile con l'atteggiamento offensivo che, invece, solo una frase isolata può giustificare.

Ritiene questa Commissione che, a parte l'inattendibilità del dato storico relativo alla durata della conversazione (25 minuti rispetto ai quindici che sono previsti fra un tempo e l'altro) il rapporto del Direttore di gara è quanto mai preciso e, quindi, ineludibile.

La frase pronunciata dal Foti, evidentemente amareggiato per la decisione che aveva penalizzato la sua squadra, è stata una sola e con un significato ed una finalità denigratori, la cui rilevanza ai fini sanzionatori è di tutta evidenza.

Frase che, nonostante ciò il Giudice Sportivo e la Commissione hanno ritenuto non altamente lesiva tanto è vero che la sanzione inflitta (L. 3.000.000 di ammenda e la diffida) non è da ritenersi elevata.

La recidiva presa in considerazione sussiste, essendo evidente ed ovvio che la stessa si sostanzia nell'individuazione di comportamenti analoghi anche se non caratterizzati da identità assoluta.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Sig. Foti Pasquale ed ordina incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELLA REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 40.000.000, INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA REGGINA/PERUGIA DEL 27.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 332 del 2.3.2001)

Ha prodotto ricorso la Reggina Calcio eccependo che la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto accogliere non parzialmente, ma integralmente, il reclamo con cui veniva censurata la decisione del Giudice Sportivo, in quanto si era limitata a ridurre la sanzione inflitta da 50 milioni con diffida a 40 milioni senza diffida.

La suddetta sanzione era stata deliberata dal Giudice Sportivo e, quindi, parzialmente ridotta, in quanto era stato loro rispettivamente sottoposto il comportamento dei sostenitori locali in occasione dell'incontro Reggina-Perugia disputata il 27 gennaio 2001.

In particolare, l'addebito consisteva nell'avvenuto lancio nel primo e secondo tempo di due lacrimogeni sul terreno di giuoco, di bottiglie di plastiche piene e vuote, nonché di monetine di cui una aveva attinto l'Ufficiale di gara.

La decisione della Commissione Disciplinare merita integrale conferma per i motivi che sono stati esaurientemente espressi e che non soffrono le censure mosse dalla società con i motivi ritualmente proposti.

I sostenitori della Reggina si sono resi responsabili dei fatti segnalati dal Direttore di gara e, quindi, la sanzione è congrua e meritata, specie se si considera che altre censure sul piano disciplinare erano state già fatte in precedenza per comportamenti analoghi.

Questi vanno valutati ed apprezzati, ai fini della recidiva, anche quando dovessero difettare - e non è il nostro caso - del carattere della specificità.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Reggina Calcio di Reggio Calabria e dispone incamerarsi la tassa versata.

